CARFORA

Il Progetto di Legge Sulla Condanna Condizionale

1893

FRANCESCO CARFORA

IL PROGETTO DI LEGGE

SULLA CONDANNA CONDIZIONALE

PRESENTATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

NELLA TORNATA DEL 2 MARZO 1893

(Estratto dal " Movimento Giuridico „ anno III n.° 6)

NAPOLI
Tipografia Schipani diretta da G. Cozzolino
Strada Pignatelli, 5.
1893

" 1° Nelle sentenze di condanna alle pene della reclusione, della detenzione, o dell'arresto, non maggiori di sei mesi, e, ove il condannato sia una donna o un minorenne, non maggiori di un anno, le Corti, i tribunali penali e i pretori potranno ordinare la sospensione della pena.

" La stessa sospensione potrà essere ordinata a favore dei condannati a una pena pecuniaria, quando essi sieno impotenti a pagarla, e la pena pecuniaria sia stata convertita nella detenzione o nell'arresto.

" In questo caso la sospensione è ordinata dalla stessa Autorità giudiziaria, che pronunziò la condanna pecuniaria.

" 2° La sospensione della pena non potrà essere concessa per meno di sei mesi, nè per più di cinque anni.

" 3° Non potrà essere concessa la sospensione della pena ai condannati recidivi, nè a quelli, che sono esclusi per legge dal benefizio della libertà provvisoria, come oziosi, vagabondi o mendicanti, o come diffamati per delitti in conformità dell'art. 95 della legge di pubblica sicurezza, nè a quelli, che, per l'indole del reato o per la loro passata condotta, non porgono fondata speranza di ravvedimento.

" 4° Nell'ordinare la sospensione della pena l'Autorità giudiziaria assegnerà al condannato un termine per giustificare il pagamento delle spese del processo e delle indennità dovute alla parte lesa.

" La sospensione della pena potrà inoltre essere subordinata all'obbligo, imposto al condannato, di stare lontano da un determinato luogo, o di fissare il suo domicilio nel luogo, che egli avrà scelto, e di non poterlo mutare senza il permesso del presidente della Corte, o del

presidente del tribunale penale, o del pretore, che pronunziò la sentenza.

“ 5° Se nel termine assegnato dall' Autorità giudiziaria il condannato non abbia giustificato il pagamento delle spese del processo e della indennità dovute alla parte lesa, ovvero la propria insolvenza, la sospensione della sentenza non avrà alcun effetto.

“ La cauzione data per la libertà provvisoria, ove sia sufficiente, potrà supplire alla giustificazione del pagamento delle spese del processo e delle indennità dovute alla parte lesa.

“ Ove la cauzione sia insufficiente, l'Autorità giudiziaria potrà assegnare al condannato un termine per completarla.

“ 6° La sospensione è revocata se il condannato durante il tempo della sospensione tiene una condotta riprovevole, o contravviene agli obblighi, che gli furono imposti, o commette un nuovo reato.

“ La revoca della sospensione è fatta sull'istanza del Pubblico Ministero dalla stessa Autorità giudiziaria, che pronunziò la sentenza..

“ Nel caso di nuovo reato la sospensione è revocata dall' Autorità giudiziaria chiamata a conoscere del nuovo reato.

“ La richiesta del P. M. per la revoca della sospensione, nel caso che il condannato contravvenga agli obblighi, che gli furono imposti, o tenga una condotta riprovevole, sarà notificata al condannato, il quale potrà presentare in iscritto le sue giustificazioni.

“ L'autorità giudiziaria provvede in camera di consiglio.

“ 7° Se la sospensione sia revocata per un nuovo reato, la nuova condanna si aggiunge alla precedente, e saranno espiate entrambe, cominciando dalla più grave.

“ Se la sospensione sia revocata per altro motivo, il condannato ne sarà avvertito, per cura del P. M. per presentarsi ad espiare la pena.

“ 8° Decorso il tempo della sospensione, senza che essa sia stata revocata, la pena si avrà come scontata.

“ 9° La sospensione della pena non si estende alle conseguenze giuridiche di essa nè alle pene accessorie.

“ Le incapacità giuridiche cessano, quando, in seguito alla sospensione, la pena si abbia come scontata.

“ 10° Sul cartellino del condannato nel casellario giudiziario, a cura del P. M., sarà presa nota della condanna col provvedimento della sospensione della pena, e si farà pure menzione, secondo i casi, o che il provvedimento fu revocato, o che la pena si ebbe come scontata.

—

L'istituto della condanna condizionale non è nuovo nelle moderne legislazioni. Già dal 1869 nel Massachusetts era in vigore pei giovani delinquenti, e nel 1878 fu esteso anche agli adulti; lo stato di Nuova-

York lo adottò nel 1889. Ma, prima che a Nuova-York, era stato introdotto in Inghilterra col *Probation of firsters offenders act* del 7 agosto 1887, e nel Belgio colla *Loi etablissant la liberation conditionelle et les condemnations conditionelles dans le systhéme pénal* del 31 maggio 1888. Fu di poi accolto anche in Francia colla *Loi sur l'attenuation et l'aggravation des péins* del 26 marzo 1891, più comunemente conosciuta sotto il nome di *Loi Berenger,* perchè fu per la prima volta dal Senatore Berenger presentata al Senato francese nella tornata del 26 Maggio 1884, ed è stato ultimamente accolto dal nuovo codice penale di Neuchatel. In ordine alla condanna condizionale è stato in oltre presentato in Austria dal deputato Schoenborn un progetto il 29 maggio 1889, ed ora è stato proposto un tale istituto anche in Italia col disegno di legge più sopra riportato.

Nella relazione, che accompagna il progetto in discorso, si adducono in sostegno della condanna condizionale ragioni di intrinseca giustizia e ragioni di opportunità.

Cominciando dalle seconde, esse si desumono dalle condizioni delle finanze italiane, che rendono impossibile l'attuazione del nuovo sistema penitenziario inaugurato dal codice penale del 1889 senza ridurre il numero dei condannati a pene detentive inferiori ai 6 mesi, che costituiscono la grande maggioranza ed ingombrano gli stabilimenti di pena.

In quanto alle prime esse si desumono dalla poca o nessuna efficacia delle pene di breve durata sopra coloro, che le scontano, i quali, più tosto che esserne migliorati, sono pervertiti dall'indispensabile comunione, nella quale, anche per breve tempo, sono costretti a vivere coi delinquenti condannati per delitti più gravi.

Per ciò, che concerne le ragioni di opportunità, pur troppo esse sono di evidenza palmare, e nessuno ignora come oramai in Italia le migliori iniziative e le più provvide leggi, quando si va a tradurle in atto, incagliano nelle secche del nostro bilancio, che è come il letto di Procuste, entro del quale in vano si agita la nazione; ma esse, a nostro credere, sarebbero assai poca cosa per giustificare una disposizione di legge, quando questa legge non trovasse valido fondamento in ragioni d' intrinseca giustizia.

E in quanto a queste ultime egli è indubitato che le pene detentive di breve durata sono produttive di poco o nessuno effetto, perchè se, come si legge nella relazione, l'entrare e l'uscire dal carcere potrà essere l'ignominia di una forca caudina per coloro, che hanno il sentimento della propria dignità personale, e sono i pochi, per la maggior parte si riduce a passare qualche settimana o qualche mese in un reclusorio, dove forse il maggior numero di quelli, che vi sono rinchiusi trova quegli agi, che non trova nella propria casa, o per lo meno la sicurezza di cibo e di ricovero, che oramai nelle classi più misere è diventata patrimonio dei pochi; nè a rendere più efficaci tali pene è lecito ricorrere all'inasprimento di esse con tormenti e privazioni corporali, come vor-

rebbe il Kirkeneim (1), perchè i tormenti e le privazioni, se possono tollerarsi come provvedimenti disciplinari in casi speciali ed entro assai ristretti limiti, non può consentirsi che accompagnino le pene ordinarie, come quelli, che contraddicono ai principii fondamentali di ogni retto sistema penitenziario, che se deve, migliorandolo, far sentire a chi commise il male del delitto il male della pena, deve altresì rispettare l'uomo nel delinquente, e però non deve ledere la sua integrità personale e la sua sanità (2).

Nè può revocarsi in dubbio che le pene di breve durata il più delle volte, specie nei minorenni, possono essere cagione di pervertimento gravissimo per gli ammaestramenti, che si raccolgono in un luogo di pena dove, per necessità stessa delle cose, vivono in quotidiano contatto coloro, che hanno trasgredito le leggi per imprevidenza o per impeto momentaneo non disonorevole, e coloro, che sono induriti nel delitto (3).

Ma che per ciò? Queste considerazioni ben potrebbero risolvere la quistione, quando la pena non dovesse avere altro obbiettivo se non che il delinquente, a cui si applica; ma pur troppo non è così, perchè è noto che se la minaccia della pena non può prescindere da ciascun condannato, essa ha anche altissimi obbiettivi da raggiungere fuori del soggetto concreto, in cui a volta a volta si traduce in atto; a risolvere la questione, per conseguenza, è necessario vedere se la condanna con-

---

(1) Tra i penalisti italiani il Romagnosi alle pene restrittive della libertà di breve durata proponeva si fosse sostituita la fustigazione o altra simile pena pungente e breve (*Genesi del diritto penale* § 1522 e 1528 nelle *opere di G. D. Romagnosi* tomo IV parte 1, pag. 403—Milano 1841) Più recentemente poi lo svedese d'Olivecrona insiste sulla necessità di peggiorare e di diminuire la qualità e la quantità degli alimenti, che si dà ai condannati, perchè supera quella, che un operaio onesto può procacciare a se ed alla sua famiglia. (*Des causes de la récidive, et des moyens d'en restraindre les effets* — Stockholm pag. 80) e il Garofalo propone la oscurità e il digiuno come mezzi per conferire efficacia alle pene di breve durata (*Di un criterio positivo di penalità* pag. 67 — Napoli 1880).

(2) Il Napodano scriveva: La pena non può colpire la integrità fisica, perchè rende la persona fisica disadatta al compimento dei fini morali, ed ai fini giuridici pur anche (*La dottrina della pena e del sistema penitenziario*— Parte I pag. 37 — Napoli 1891).

(3) Queste osservazioni, pur troppo, non sono nuove, e lo stesso Romagnosi 98 anni or sono scriveva queste parole: Tu cogli un borsaiuolo, il quale non ha tetto stabile, un ladroncello, che non da conto di se; lo imprigioni e poco dopo lo lasci in libertà. Che cosa credi tu di aver fatto?— Un regalo, io rispondo, e non una correzione. Egli ha mangiato, bevuto, dormito ed alloggiato meglio in prigione che in libertà; egli poi, se ha convissuto con altri, è stato a prendere lezioni ulteriori dell'arte furtiva; egli finalmente esce pronto a far peggio (Opera e luogo citato, § 1527).

dizionale consenta o no alla sanzione penale di raggiungere il suo altissimo fine, non solo giuridico e sociale, ma politico altresì, e questa disamina appunto noi ci accingiamo a fare nei limiti di una breve e fugace nota illustrativa.

Se il diritto di punire si fonda sulla necessità di reintegrare il diritto violato dal delitto, ristabilendo così nella pubblica coscienza la fede nella efficacia delle leggi, che è condizione indispensabile del benessere sociale, egli è chiaro che ad ogni violazione del diritto, d'onde segue l'allarme, debba sempre seguire una pena, al male del delitto cioè debba sempre seguire il male della pena, che attesti così al colpevole, come ad ogni altro, che le leggi vegliano alla sicurezza ed alla tranquillità sociale, in guisa che da questa affermazione sieno insieme tenuti a freno i male intenzionati ed incoraggiati i pacifici cittadini (1); ma se la pena, quantunque debba essere percepita come un male da colui, che la patisce, considerata nelle sue finalità è un bene così per rispetto all'individuo, che è il soggetto passivo di essa, come per rispetto a tutti gli altri consociati, che dall'applicazione di essa traggono ragione di assicurazione, egli è chiaro che il principio generale della rigorosa applicazione di essa deve patire eccezione ogni qual volta la pena stessa, per circostanze speciali, cessa di essere un bene politico-sociale, ovvero il fatto, a cui dovrebbe applicarsi, è solo ferace di lieve danno diretto, senza produrre danno indiretto, che costituisce ciò, che dicesi allarme.

E questa verità è riconosciuta ed accolta dalle leggi di ogni paese civile, in cui sono sanciti tutti quei varii istituti, per mezzo dei quali si esplica la clemenza del capo dello stato, sia per rispetto ad un determinato individuo, pel concorso di speciali circostanze, e sia per rispetto ad una intera classe di reati; come altresì è affermata nella condizione della istanza di punizione da parte del privato offeso, che si richiede per esercitare l'azione penale in tutti quei casi, in cui o minimo è il danno indiretto, ovvero il danno diretto patito dall'offeso può essere accresciuto dalla pubblicità del giudizio penale.

E l'istituto stesso della liberazione condizionale, accolto dalle nuove leggi penali vigenti in Italia, altro non è se non che una nuova e giusta affermazione del principio da noi innanzi esposto in tutti quei casi, in cui, mentre da una parte la tranquillità sociale è stata assicurata coll'applicazione della pena, dall'altra parte il prolungarsi di questa diviene inutile per avere il condannato dato pruova colla sua buona condotta di aver già risentito i benefici effetti della pena, che deve

---

(1) L'Holtzendorff, con quella precisione di linguaggio, che è propria dei tedeschi, dice aver la pena un triplice fine: *prevenzione speciale* (impedire al delinquente la ripetizione del delitto) *prevenzione generale* (trattenere i male intenzionati dal cadere nel delitto) e *prevenzione indiretta* (mantener viva nella pubblica coscienza l'avversione al delitto) — *Das Verbrechen des Mords und die Todesstrafe* — Capo XIV — Berlin 1875.

essere, giova bene il ricordarlo, non solo riparatrice del danno cagionato, ma, per quanto è possibile, emendatrice.

Ed espressione di questo medesimo principio è altresì l'istituto della condanna condizionale, che forma materia del progetto innanzi riportato, e che è un corollario dell' istituto della liberazione condizionale, come ebbe a dire il Ministro della Giustizia Jules Le Jeune nella esposizione dei motivi del progetto da lui presentato alla Camera dei rappresentanti belga il 23 marzo 1887.

Se in fatti, quando si tratti di una pena, che abbia una certa durata, è possibile, dopo che è stata applicata, scorgere gli effetti, che ne ritrae il condannato, e sospenderne la esecuzione, quando vi sia ragionevole argomento a ritenere che l'emenda è già seguita, salvo a revocare la liberazione quando la presunzione di emenda è distrutta da nuovi fatti, questo non è possibile, quando si tratti di pene di breve durata, nelle quali sorge la necessità di sospenderne la esecuzione, perchè, se la onesta vita serbata per un certo tempo dimostri che è stata sufficiente la sola minaccia, il condannato resti prosciolto dal suo debito sociale, sconti invece la pena, solo sospesa nella sua esecuzione, quando col fatto dimostri non avere tratto nessun utile ammaestramento dalla condanna non seguita da esecuzione, il quale istituto, mentre soddisfa a quelle esigenze prattiche, a cui abbiamo innanzi accennato, rilevando ancora che da sè sole non basterebbero a giustificarlo, risponde altresì ai supremi principii, sui quali si fonda il diritto di punire.

Nè vale il dire che la incertezza della pena toglie efficacia alla pena medesima, perchè ben diversa è la minaccia di una pena incerta, che pur vorrebbero certi positivisti propugnatori del codice delle quattro stagioni (1), dalla condanna ad una pena certa e determinata, di cui resta sospesa la esecuzione solamente nel caso, in cui il condannato, che, per la natura del delitto commesso e pei suoi precedenti, da già a bene sperare di sè, ha dimostrato col fatto esser fondate le speranze concepite sul suo conto; in questo caso la pena serba intera la sua efficacia, sia per rispetto al condannato, che è trattenuto dal ricadere nel delitto da quella spada di Damocle, che pende sul suo capo, sia per ogni altro, che vede nella condanna condizionale non già la impunità del colpevole, ma il premio, di cui è solo meritevole colui, che per la prima volta ha violato la legge penale, ed ha poi avuto la forza di non più ricadere nel delitto. Con questo istituto, mentre si raggiungono i fini della pena, che costituiscono il bene che è in essa, se ne evita l'applicazione, che è invece il male, senza dubbio necessario, ma

(1) La scuola criminale positiva e il progetto di nuovo codice pag. 13 e 19 — Verona-Padova 1884. — Il Beltrani-Scalia (*La riforma penitenziaria in Italia* pag. 127 — Roma 1879) e il d'Olivecrona (opera citata pag. 101) cui nessuno oserebbe attribuire le esagerazioni della nuova scuola, propongono la custodia senza determinazione di tempo.

che deve evitarsi, ogni qual volta cessa appunto la necessità, che lo giustifica.

Il Carrara, ragionando appunto della sospensione della pena per causa, che egli dice di *correzione*, ebbe a dichiarare di non ammettere " che la giustizia penale debba deporre la sua spada in faccia al de- " linquente corretto perchè il fine della pena è di riparare al male po- " litico del delitto „ e essa non può raggiungere questo fine senza esser certa, nel senso che la condanna pronunziata faccia sicuri tutti i cittadini che essa sarà realmente eseguita (1); ma noi, senza accogliere la teorica del Romagnosi, che afferma altro obbietto non avere la pena se non che quello di incutere timore ad ogni facinoroso, onde in futuro non offenda la società, (2) non possiamo non riconoscere con lui che il fatto della pena risponde al diritto solo in quanto è necessario; (3) ora, ammesso questo principio, perfettamente conciliabile anche con la teorica della *tutela giuridica* propugnata dal Carrara, crediamo poter conchiudere che quando l'emenda avvenuta dimostri la pena non più necessaria, questa debba cessare, non perchè stimiamo che la sua ragione di essere cessi quando essa abbia prodotto l'emenda del colpevole, che noi pure riconosciamo non essere l'uuico fine della pena, ma perchè stimiamo, che quando l'emenda avvenuta fa cessare l'allarme e, mentre rafferma la fiducia nella efficacia della legge penale, trattiene i male intenzionati ed incoraggia i buoni, la pena abbia raggiunto il suo fine, sia che si faccia consistere questo nella reintegrazione del diritto violato, sia che lo si faccia consistere nella tutela giuridica, essendo che il diritto violato si reintegra appunto nella dimostrazione che esso nulla ha perduto della sua efficacia, colla qual dimostrazione viene ad ottenersi eziandio quella, che il Carrara disse tutela giuridica.

Ma l'istituto della condanna condizionale, pur avendo solida base in un altissimo principio di giustizia, non è scevro di pericoli. Se in una legge possono indicarsi, tenendo conto della pena da applicarsi, della natura del delitto, e dei precedenti del giudicabile, i casi, in cui il beneficio in discorso non può applicarsi, l'esercizio di questa facoltà, anche nei casi stessi, in cui è consentito, deve essere lasciato al prudente arbitrio del magistrato, che solo è in grado di valutare le circostanze peculiari di ciascun fatto, perchè possono darsi certi casi, nei quali, quantunque concorrano tutte le circostanze esteriori per accordare la sospensione della condanna, sarebbe per avventura improvvido l'esercizio di questa facoltà; or la libertà, che si deve necessariamente lasciare al magistrato, potrebbe in certi casi parere arbitrio, e questo appunto fu rilevato nella Camera dei Rappresentanti belga, quando fu di-

(1) Programma — Parte generale § 1026. Consulta anche del medesimo autore lo scritto intorno alla *emenda del reo* negli opuscoli vol. I, opus. 5.

(2) Opera citata § 395 pag. 127.

(3) Ibid. § 405 pag. 132.

scussa la legge riguardante le condanne condizionali; ma il Thonissen ebbe a rispondere in questa guisa: " Senza dubbio la missione dei no- " stri giudici sarà dilicata. Sarà necessario che essi procedano colla " massima prudenza, che vaglino tutte le circostanze di fatto colla " maggiore attenzione, che evitino qualunque cosa possa avere anche " la parvenza di favoritismo e pazialità. Nè con ciò essi sfuggiranno " alle censure, che mai non mancano, quando sono in gioco privati in- " teressi; ma questa censura vana e impotente non avrà eco nella pub- " blica coscienza. Per la pubblicità dei giudizii, il paese conoscerà ed " apprezzerà l'opera dei magistrati. In Inghilterra, dove i poteri dei " giudici sono assai più larghi che presso di noi, dove tutte le classi " amano la libertà ed hanno un sentimento profondo del diritto, la ma- " gistratura è oggetto dell'universale simpatia e venerazione. Mi giova " ritenere che nel Belgio sia lo stesso „ (1). Or noi siamo lieti che anche in Italia possano ripetersi le parole profferite dal Thonissen.

Gli altri pericoli, che accompagnano l'istituto in discorso possono essere evitati dalla legge; e il progetto, del quale ci andiamo occupando, vi provvede sufficientemente.

I criterii per discernere se sia o no il caso di ordinare la sospensione della pena sono oggettivi e soggettivi. I primi il disegno di legge in esame desume dalla durata della pena, che non deve oltrepassare i sei mesi, e l'anno per le donne e pei minorenni, (art. 1), e dall' indole del reato, che impedisce la sospensione della esecuzione della sentenza, ogni qual volta non porga ragionevole argomento a sperare nel ravvedimento del condannato (art. 3).

In quanto ai criterii subbiettivi poi a buon diritto il progetto li desume dai precedenti del giudicabile, tenendo conto, a differenza delle leggi belga e francese, non solo della recidiva, ma eziandio della condotta in genere, il cui apprezzamento è lasciato al prudente arbitrio del magistrato, e di quei caratteri, che distinguono quelle, che diconsi comunemente classi pericolose alla società.

In ordine alla recidiva poi è qui opportuno notare che le leggi belga e francese, che pure, come è presso di noi, riconoscono la recidiva legale solo nel caso, in cui dalla precedente condanna al nuovo reato non sieno trascorsi più di 5 anni, la prima nell'art. 9 e la seconda nell'art. 1 negano il beneficio della condanna condizionale non solo al recidivo nei sensi di legge, ma a chiunque abbia riportato altra condanna per crimine o delitto, mentre nel disegno di legge italiano invece questa limitazione colpisce solo il recidivo, salvo sempre al giudice di fatto, come si intende di leggieri, il valutare la precedente condanna, anche quando non dia luogo alla recidiva legale, come criterio per esaminare

(1) Annales parlamentaires, Chambre des Répresentants, seance du 11 Mai 1888 pag. 1250.

se sia o no il caso di ordinare la sospensione della condanna, e questa differenza a noi pare costituisca un titolo di lode pel nostro progetto, perchè se il legislatore, a buon diritto, non ha stimato doversi tener conto nell'applicazione di una nuova pena di una condanna, dalla quale è trascorso un certo periodo di tempo, le medesime ragioni debbono militare quando si tratti di accordare il beneficio della condanna condizionale, tranne i casi speciali, in cui il giudice del fatto, che deve essere lasciato libero in un tal giudizio, non trovi inopportuno di esercitare la facoltà, che gli accorda la legge.

Perchè poi si abbia tempo a sperimentare se effettivamente la condanna condizionale abbia prodotto il suo effetto, la pena non si può avere per iscontata, se prima non sia trascorso un periodo non inferiore ai sei mesi, e che d'altra parte non può oltrepassare i cinque anni, perchè questo periodo di prova, certo non scevro di ansie, non si prolunghi in guisa da divenire per avventura più grave della pena medesima, che avrebbe dovuto applicarsi. E qui giova rilevare che, anche per ciò, che concerne la durata della prova, il nostro progetto ha un notevole vantaggio così sulla legge belga come sulla legge francese già più volte innanzi citate, perchè la prima, fissando solo il massimo, non il minimo del tempo, che deve durare la prova (art. 9), affida all'arbitrio del giudice di fatto anche quello, che è opportuno sia regolato dalla legge, la seconda invece, fissando in ogni caso a 5 anni il tempo della pruova (art. 1), toglie al magistrato di potere, entro certi confini, proporzionare il tempo alla natura dei fatti ed all' indole speciale delle persone, in guisa che, potendosi in Francia farsi luogo alla condanna condizionale sempre che dovrebbe applicarsi il carcere, quale che sia la durata di esso, dovrà rimanere per lo stesso tempo sotto l'incubo della minaccia così chi dovrebbe scontare il minimo della pena, come chi dovrebbe scontare il massimo.

Ed anche nella disposizione dell'art. 8 il nostro progetto a noi pare più conforme ai principii di giustizia per rispetto alle corrispondenti disposizioni della legge belga e della legge francese. Nel nostro progetto, in fatti, si stabilisce che, trascorso il termine della sospensione, senza che essa sia stata revocata, *la pena si ha come scontata*, il che significa che essa, quantunque non sia stata materialmente patita, produce tutti i suoi effetti legali, specie per ciò, che concerne la recidiva; nelle leggi belga (art. 9) e francese invece (art. 1) si dice che *la condanna sarà come non avvenuta*, il che significa che colui, il quale si trova in quella condizione, si sottrae a tutte le possibili conseguenze della condanna; ora a noi sembra che se è giusto che altri, in certe condizioni, possa essere dispensato dallo scontare la pena, non è giusto che si abbia da ritenere come non mai condannato quello, che effettivamente è stato condannato, distruggendosi tutte le conseguenze penali del fatto delittuoso, che indubitatamente egli ha commesso, quantunque

la natura del reato, le sue qualità personali, e la sua buona condotta lo abbiano reso meritevole di speciali riguardi.

Assolutamente provvida poi e conforme a giustizia è la disposizione del nostro progetto, anche trasandata dalle leggi belga e francese, colla quale si stabilisce che non possa farsi luogo ai beneficii della condanna condizionale se il condannato non giustifichi o la propria insolvenza o di avere pagata la indennità dovuta alla parte lesa. Il delitto è ferace di danno sociale e di danno privato; se la società può in certi casi rinunziare alla riparazione del primo, che consiste nella pena, il principal dovere di chi ha cagionato altrui danno privato è la riparazione di questo danno, sempre che le sue condizioni lo consentano, nè può esser degno di riguardo chi trascura l' adempimento di questo dovere, che rappresenta la prima pruova dell' emenda, che si manifesta coll' annullare, per quanto è possibile, le conseguenze dirette del proprio maloprato.

E provvida ancora è la disposizione, che da facoltà di imporre l'obbligo al condannato di tenersi in certi casi lontano da un determinato sito, o di fissare il domicilio in un determinato luogo, sia perchè è pur necessario risparmiare alla vittima del reato di vedersi d'appresso l'autore del suo danno, cosa non scevra di pericolo, e sia perchè è necessario che la competente autorità sappia dove si trovi il condannato per poterlo sorvegliare, e vedere se per avventura non dia argomento a revocare la decretata sospensione.

Nè meno degna di lode è la disposizione, che non limita la revoca della sospensione solo al caso, in cui il condannato ricada nel delitto, ma altresì al caso, in cui non serba lodevole condotta, perchè se la condanna condizionale ha il suo fondamento nella presunzione della emenda, questa presunzione non è solo distrutta da un nuovo delitto; ma anche da quei trascorsi, che, senza infrangere le leggi penali, costituiscono la violazione di quei doveri sociali e morali, che sono imposti ad ogni uomo vivente nel civile consorzio, da quei trascorsi, cioè, che valgono ad intaccare la reputazione di un cittadino, come rispose il ministro Belga all' ufficio della camera dei rappresentanti, che, a proposito della legge sulla liberazione condizionale, gli dimandava il significato della parola *inconduite*.

Così, esposto il nuovo progetto nel suo concetto generale e nelle sue principali disposizioni, noi possiamo conchiudere queste fuggevoli note coll'augurio che presto esso, tradotto in legge, aggiunga un nuovo elemento a quel sistema di provvidenze emendatrici già inaugurato dal nuovo codice penale coll'istituto della liberazione condizionale.

F. Carfora